



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77 Del 06-10-2017

**Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE EX ART. 1, COMMA 557, DIPENDENTE
COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO. APPROVAZIONE
CONVENZIONE.**

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di ottobre alle ore 14:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	A
MASSARI ANDREA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso:

- che in data 04.08.2017 il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Messi Massimo ha cessato la propria attività lavorativa per collocamento a riposo e che pertanto è necessario nell'immediatezza individuare un'unità che possa espletare le pratiche dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vallo di Nera a cui affidare anche la Responsabilità del Servizio;

- che, stante quanto sopra, l'Amministrazione comunale ha provveduto informalmente a chiedere al vicino Comune di Sant'Anatolia di Narco la disponibilità della dipendente a tempo indeterminato Ing. Pamela Virgili, di categoria D, posizione economica D2, ad espletare 6 ore settimanali presso il Comune di Vallo di Nera per un periodo di circa due mesi;

Richiamati:

- l'art. 1 comma 557 della legge 331/2004: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni, possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”*.

- L’orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all’assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale purché sia rilasciata l’autorizzazione espressamente richiesta dall’art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: “L’art. 1, comma 557 della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare sul piano dei rapporti fra le parti interessate da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavorare a tempo parziale”

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2009 che alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell’art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 in base al quale “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;

- l’art. 14 del CCNL 22/01/2001 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l’utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l’attivazione di una convenzione;

Dato atto che l’art. 1 comma 557 della legge 331/2004 va in deroga all’unicità del rapporto di lavoro, pertanto la prestazione lavorativa supplementare, oltre le 36 ore contrattuali e fino ad un massimo di 48 ore settimanali, presso un altro ente locale, necessita dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza;

Considerato che l’utilizzazione temporanea di personale, già dipendente da altro ente locale (c.d. quasi comando) costituisce una formula organizzativa introdotta dalle suddette norme per far fronte alle esigenze degli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, con la finalità di fronteggiare l’esiguità dei relativi organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci. Il “quasi comando” trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione originaria e ad esso può farsi correttamente ricorso, per esempio, in caso di assenza di personale per un periodo limitato.

Precisando che l’utilizzo della dipendente verrà effettuato alle seguenti condizioni:

- l’utilizzo deve avvenire fuori dall’orario di servizio del Comune di Sant’Anatolia di Narco;

- l’utilizzo deve essere compatibile con i doveri di ufficio;

- le ferie dovranno essere fruite nel medesimo periodo stabilito dal Comune di Sant’Anatolia di Narco e che tali condizioni devono essere riportate nella convenzione che dovrà essere sottoscritta;

Precisato che l’incarico in esame - ex art. 1, comma 557 della l. n. 311/2004 – come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, C. dei Conti Lombardia n. 3 del 15/01/09) non rientra nel novero degli “incarichi di studio, ricerca e consulenza” di cui all’art. 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come recentemente novellato dall’art. 3, comma 76 della legge finanziaria n. 244/07, e che, pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del consiglio comunale; Richiamata, inoltre, la delibera della Corte dei Conti Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23/05/2012, il cui impianto interpretativo è stato confermato dal successivo parere n°223/2012 della stessa sezione, di cui si riporta uno stralcio:

“La fattispecie recata dall’art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 cit. non è prevista espressamente fra quelle indicate dall’art. 9 comma 28 citato. La formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all’amministrazione di provenienza del dipendente”. Non integra quindi di una forma

flessibile di assunzione d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie (sull'istituto e sulle condizioni per la sua utilizzazione, cfr. questa Sezione par. n. 3 del 29 gennaio 2010). Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (cfr. Sez. Veneto par. n. 80 del 21 maggio 2009)".omissis..... ne risulta evidente la estraneità all'ambito di previsione del summenzionato art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, così come sopra sinteticamente delineato.”

Richiamata, altresì, la delibera della Corte dei Conti Lombardia n° 448/2013, del 18/10/2013, la quale, a differenza del sopra richiamato parere, inquadra il ricorso alla procedura di cui all'art. 1 – comma 557 della L. n° 311/2014, ad “*un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n° 78*”;

Ravvisata l'opportunità di attribuire un incarico retribuito a favore di personale già dipendente di altra Amministrazione in possesso della necessaria esperienza e di adeguata preparazione;

Considerato che deve essere garantita la continuità e regolarità del Servizio tecnico per assicurare la funzionalità dell'Ente oltre che il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che non essendovi la disponibilità da parte del personale interno all'Ente, il Sindaco intende conferire all'Ing. Pamela Virgili l'incarico di P.O. relativamente all'Area Tecnica del Comune di Vallo di Nera;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n°267;

Dato atto che le spese oggetto della presente delibera non alterano i vincoli di riduzione della spesa pubblica in materia di personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n.78, per effetto di quanto già citato sopra;

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. DI AVVALERSI, della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 e dall'art. 14 del CCNL 22/01/2004 alle amministrazioni pubbliche locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, fermo restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due soggetti, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;
2. DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra il Comune di Vallo di Nera ed il Comune di Sant'Anatolia di Narco;
3. Di DARE ATTO che il Comune di Vallo di Nera corrisponderà direttamente alla dipendente Virgili Pamela il compenso per il lavoro svolto presso il Comune di Vallo di Nera, secondo il trattamento economico corrispondente alla categoria di appartenenza presso il Comune di Sant'Anatolia di Narco, e calcolato sulle ore effettivamente prestate;
9. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della relativa convenzione;

COMUNE DI VALLO DI NERA

10. DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voto espresso all'unanimità.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 15-11-17 al 30-11-17, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 4458 in data 15-11-17, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 15-11-17

F.to RICCI ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì 15-11-17

RICCI ALESSANDRA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 15-11-17 al 30-11-17.

E' divenuta esecutiva il giorno 06-10-17:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, lì

RICCI ALESSANDRA